

REGOLAMENTO

PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 17 del 15/05/2008.

Modificato:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 30/11/2010,
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2021,
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 19/05/2021,
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 20/02/2024.



ARTICOLO 1

Disciplina della materia

L'assegnazione del nome della località, delle vie, delle piazze, dei vicoli, dei larghi, ecc., esistenti nel territorio del Comune di Parabita è disciplinata dalle norme legislative vigenti, dalle istruzioni ministeriali e dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e del presente regolamento, responsabile del procedimento di deliberazione in materia toponomastica è il Servizio Demografico - Ufficio Anagrafe.

ARTICOLO 3

Commissione consultiva di toponomastica

Allo scopo di vagliare, con parere non vincolante, le proposte pervenute, è istituita la Commissione Consultiva di Toponomastica:

1. **COMPOSIZIONE**

- a) La Commissione è composta dal Sindaco, dall'Assessore alla Cultura, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal Responsabile del Settore che ha in carico l'Ufficio Cultura e da n. 3 membri esterni, esperti in storia e cultura locali, in materie scientifiche, letterarie, storiche e urbanistiche, nominati dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo adottato a maggioranza, gli ultimi tre componenti con diritto di voto. Il Sindaco ha diritto di voto soltanto in caso di assenza di un solo componente esterno.
- b) I componenti esterni sono nominati dal Consiglio Comunale, dopo il suo insediamento, con voto limitato a due nominativi.
- c) Tutti i membri esterni, in caso di dimissioni o di altra causa di cessazione, sono sostituiti, dal Consiglio Comunale, con altri componenti aventi competenze analoghe.
- d) Fanno parte altresì della Commissione, ma senza diritto di voto, l'Assessore con delega all'Urbanistica, un Consigliere Comunale designato dai gruppi di Maggioranza e uno designato dai Gruppi di minoranza.
- e) Funge da segretario, senza diritto di voto, il Responsabile dei Servizi demografici o un suo delegato.
- f) La Commissione è presieduta dal Sindaco. In sua assenza è presieduta dall'Assessore alla Cultura.
- g) La Commissione resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.
- h) Ai membri della Commissione non è dovuto alcun gettone di presenza.



2. COMPETENZE

La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, in ordine a:

- a. richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- b. richieste di intitolazione o proposte di ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- c. preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento da una stessa area di circolazione;
- d. richiesta di mutamento della già esistente denominazione di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc., del territorio comunale;
- e. iscrizioni commemorative da apporre ad iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Parabita, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- f. iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, a cura e a spese del Comune di Parabita.

Chiunque intenda proporre le iscrizioni di cui alla lettera e) deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera delle stesse.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente ad edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

3. **FUNZIONAMENTO**

La Commissione è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di 48 ore

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, di cui almeno due membri esterni.

Le proposte sono valide se ottengono la maggioranza dei voti.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del segretario, un verbale contenente il parere espresso dalla Commissione, una copia del quale viene conservata presso l'Ufficio Anagrafe.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le riunioni della Commissione possono svolgersi in modalità "videoconferenza".

L'avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in videoconferenza o in presenza. In caso di seduta in modalità di videoconferenza, l'avviso di convocazione dovrà contenere ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di valutazione si attiva d'ufficio qualora il Dirigente del Settore Tecnico comunichi la presenza di almeno una nuova vie, piazza, vicolo, largo, ecc., da denominare.

Ogni persona fisica o giuridica può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero di scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.



COMUNE DI PARABITA

Provincia di Lecce

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, un'esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

La Commissione di cui al presente articolo può chiedere eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro 60 giorni dal ricevimento della pratica istruita.

ARTICOLO 4

Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici

- **a.** La nuova toponimia da attribuirsi sull'intero territorio comunale dovrà presentare carattere di omogeneità.
 - È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a Via, Largo, Piazza, Viale e Vicolo (es. Via *nome*, Largo *nome*, Piazza *nome*, Viale *nome* e Vicolo *nome*) onde evitare possibili confusioni.
- **b.** In ogni caso, la denominazione delle nuove aree di circolazione dovrà dare testimonianza dello sviluppo non solo materiale, ma anche civile, della Città, mediante il doveroso ricordo verso coloro cui essa è debitrice nel rispetto delle antiche memorie, legando la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, in un corretto rapporto di tempo e di spazio, rispettando pur sempre quanto previsto dalla L. 23 giugno 1927 n. 1188.
- **c.** Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi, dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria.
 - Per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui al precedente articolo.
- **d.** I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della Città e al suo territorio.
- **e.** Di norma, salvo inderogabili eccezioni, non dovrebbero essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e di non arrecare danni economici rilevanti ai cittadini residenti ed alle attività ivi installate, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L. 1188/27.
- **f.** Qualora, per esigenze eccezionali, si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi o aree di circolazione, il Consiglio Comunale, con determinazione motivata, dovrà acquisire "<u>preventiva autorizzazione</u>" della *Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici*.

ARTICOLO 5

Stradario storico

Presso l'Ufficio comunale di Anagrafe è istituito, a norma degli artt. 38-45 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, e tenuto al corrente, mediante apposito schedario in ordine alfabetico, lo stradario storico del Comune di Parabita.

Ogni scheda dovrà contenere:

a. il tracciato topografico della località, via, piazza, vicolo, largo, ecc.;



Provincia di Lecce

- b. la sua denominazione fin dalle origini;
- c. i dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;
- d. le notizie sintetiche dell'avvenimento al quale la data (nel caso che questa contraddistingua il toponimo) si riferisce.

ARTICOLO 6

Località, vie, piazze, ecc.

Per località, vie, piazze, ecc. alle quali si applica la presente disciplina, si intendono quelle indicate all'Ufficio Anagrafe – cui è fatto richiamo nelle schede individuali ed in quelle di famiglia o di convivenza – nonché quelle riconosciute per tradizione, ancorché prive di fabbricati, anche in conformità dello stradario storico di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 7 Piano Topografico

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune di Parabita, deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Il piano topografico, aggiornato con le modifiche e le innovazioni, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ufficio Anagrafe, che ne curerà l'inserimento nei propri archivi informatici.

ARTICOLO 8 Comunicazioni dell'ufficio Tecnico

Le proposte di denominazione di ogni via, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo, ecc., che l'art. 41 del Regolamento Anagrafico definisce "aree di circolazione", vengono tempestivamente - e comunque prima degli insediamenti - inviate al Sindaco dall'Ufficio tecnico del Comune, sulla basedelle nuove costruzioni, quando vengono a formarsi, ad ampliarsi o ad intensificarsi zone residenziali, industriali, popolari, ecc..

ARTICOLO 9 Targhe Indicatrici

Ogni area di circolazione (via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc.) deve avere una propria e distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

All'acquisizione ed all'apposizione delle targhe suddette, come a quella dei numeri civici, provvede l'Ufficio Tecnico comunale.



COMUNE DI PARABITA

Provincia di Lecce

ARTICOLO 10

Organo con competenza deliberante

Spetta alla Giunta Comunale di deliberare sull'attribuzione *ex novo* e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, su proposta e con parere motivato della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Autorizzazione a nuove denominazioni

La deliberazione di cui al precedente art. 10, unitamente al profilo biografico dell'onorando e, nel caso di cui all'art. 4, comma e), al nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, dovrà essere trasmessa alla Prefettura per il rilascio dell'autorizzazione alla nuova denominazione topografica.

ARTICOLO 12

Lapidi commemorative e onoranze speciali

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi ricordo alla casa natale di illustri cittadini o alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili. E' sufficiente il nulla osta del proprietario in base alle specifiche disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1 della Legge 1089/1939, relativa alla tutela delle cose di interesse artistico o storico; all'art. 1 della Legge 1047/1939, relativa alle norme sulla protezione delle bellezze naturali e loro successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n° 42/2004 – Codice dei Beni Culturali).

Per le Solennità del Santo Patrono o nelle ricorrenze commemorative di eroici caduti in guerra o di martiri della libertà o di vittime del lavoro e quando vi siano nelle vie cittadine targhe indicatrici, nominative o di gruppo sarà degna onoranza, a cura del Comune, inquadrare di lauro le targhe suddette come ricordo per tutti i cittadini, come insegnamento ed esempio per le giovani generazioni.

ARTICOLO 13

Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento e non diversamente disposto si rinvia alla legislazione in materia.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico n. 267/2000.



INDICE

ARTICOLO 1Disciplina della materia
ARTICOLO 2Responsabile del procedimento
ARTICOLO 3Commissione consultiva di toponomastica
ARTICOLO 4Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti
Pubblici
ARTICOLO 5Stradario storico
ARTICOLO 6Località, vie, piazze, ecc.
ARTICOLO 7Piano Topografico
ARTICOLO 8Comunicazioni dell'ufficio Tecnico
ARTICOLO 9Targhe Indicatrici
ARTICOLO 10Organo con competenza deliberante
ARTICOLO 11Autorizzazione a nuove denominazioni
ARTICOLO 12Lapidi commemorative e onoranze speciali
ARTICOLO 13Rinvio alla legislazione in materia
ARTICOLO 14Entrata in vigore